



DETERMINA n. 743 del 23/07/2026

STRUTTURA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

**OGGETTO: RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE
DIPENDENTE CASALI REMO - AREA DEGLI OPERATORI - OPERATORE SOCIO
SANITARIO - DECORRENZA 01/01/2027**

Dirigente Struttura: ***CORDIOLI ISABELLA***
Responsabile procedimento: ***FREDDI KATIA***

Determina n. 743 del 23/07/2026

Fascicolo 82/2026 Cl: 1.04.10
Proposta n. 1838/2026



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

VISTA la domanda pervenuta in data 13/07/2026 prot. n. 44267 con la quale il dipendente Casali Remo – Area degli Operatori – Operatore Socio Sanitario, nato il 07/03/1967, comunica le proprie dimissioni volontarie dal 01/01/2027 con diritto a pensione, come previsto dall'art. 24 comma 10 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 che ha introdotto una nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici relativa ai requisiti minimi per l'accesso alla pensione anticipata;

VISTO l'art. 1 c. 239 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di bilancio 2013) che disciplina le condizioni di accesso alla pensione anticipata in cumulo:

“ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto”;

TENUTO CONTO che l'accesso alla pensione anticipata per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni prevede a decorrere dal 1° gennaio 2019 per gli uomini

Determina n. 743 del 23/07/2026



un'anzianità contributiva di 42 anni 10 mesi e il trattamento pensionistico decorre cinque mesi dalla maturazione dei predetti requisiti se acquisiti entro il 31/12/2026 (c.d. finestra);

VISTA la posizione previdenziale Inps utile ai fini dell'accertamento del diritto a trattamento di pensione, dalla quale si evince che il dipendente al 31/12/2026 avrà maturato i requisiti richiesti;

DATO ATTO che la sussistenza dei predetti requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale sono attestati da evidenze istruttorie in atti a cura del Responsabile del settore "Previdenza, fascicoli del personale e Procedure riassegnazione inidonei";

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **FREDDI KATIA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DETERMINA

1. di prendere atto della cessazione per dimissioni volontarie del sig. Casali Remo – Area degli Operatori – Operatore Socio Sanitario, nato il 07/03/1967, a decorrere dal 01/01/2027 con diritto a pensione, come previsto dall'art. 24 comma 10 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 e dall' art. 1 c. 239 della legge n. 228/2012 (legge di bilancio 2013) che disciplina le condizioni di accesso alla pensione anticipata in cumulo;
2. di considerare provvisoriamente ai fini della pensione e della liquidazione Inps gestione dipendenti pubblici ex Inpdap il trattamento economico previsto dal CCNL 27/10/2025 Comparto Sanità;
3. di dare atto che la Struttura Gestione Sviluppo Risorse Umane - settore previdenza e procedure riassegnazione inidonei provvederà a predisporre le relative pratiche previdenziali per l'Inps Gestione Dipendenti Pubblici per i provvedimenti di competenza;

Determina n. 743 del 23/07/2026



4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRIGENTE della STRUTTURA

CORDIOLI ISABELLA

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)